

## IL PROCESSO ANDREOTTI

*Bartolomeo Sorge S.I.*

È utile fissare le date principali del procedimento penale svoltosi al Tribunale di Palermo a carico del senatore a vita Giulio Andreotti. Il 21 maggio 1993 la Procura di Palermo chiedeva il rinvio a giudizio di Andreotti. Sulla base delle dichiarazioni di alcuni mafiosi divenuti collaboratori di giustizia (i cosiddetti “pentiti”), egli venne **incriminato** in un primo momento per “concorso in associazione di stampo mafioso” e poche settimane dopo (il 29 giugno 1993) **per “associazione mafiosa”**. Dopo l’udienza preliminare (27 gennaio 1995), il 2 marzo 1995 il GIP (giudice per l’istruttoria preliminare) Agostino Gristina, ritenendo sufficienti gli elementi a carico di Andreotti, lo rinviava a giudizio. Il processo si apriva formalmente a Palermo il 26 settembre 1995. Esso è durato 49 mesi. In oltre **quattro anni di dibattimento**, si sono tenute 250 udienze e sono stati ascoltati 234 testimoni per l’accusa e 116 per la difesa. Terminato il dibattimento e dopo una requisitoria durata 23 udienze, alla fine la camera di consiglio si è protratta per 11 giorni, passando al vaglio oltre 800 mila pagine di atti processuali. Finalmente, il 23 ottobre 1999, il presidente del Tribunale, Francesco Ingargiola, universalmente stimato per imparzialità e competenza, pronunciò la **sentenza**: “Il Tribunale di Palermo, visto l’articolo 530, comma secondo, del Codice di procedura penale, assolve Andreotti Giulio dall’imputazione ascrittagli, perché **il fatto non sussiste**”.

Così, dopo oltre sei anni di indagini e di dibattimento, Andreotti — che il 24 settembre 1999 era già stato assolto a Perugia, in altro processo, dall’accusa di essere mandante dell’omicidio Pecorelli, “per non aver commesso il fatto” — vedeva la positiva conclusione della sua avventura giudiziaria.

Al di là del polverone sollevato e degli strascichi che la conclusione della lunga battaglia legale ha avuto e continuerà ad avere, riteniamo che il processo offra **l’occasione per alcune riflessioni di fondo**. Infatti, la vicenda va molto al di là della persona del sen. Andreotti, non solo per il ruolo da lui avuto nella storia della nostra giovane Repubblica, ma anche perché il processo e la sua conclusione lasciano aperti alcuni cruciali interrogativi su aspetti non secondari della nostra vita democratica. Qui ne richiamiamo tre: il rapporto tra potere giudiziario e potere politico; la distinzione tra responsabilità penale e responsabilità etico-politica; il ruolo dei “pentiti” e il problema della loro corretta utilizzazione.

### 1. Potere giudiziario e potere politico.

Crediamo che il giudizio su tutta la complessa vicenda si possa definire in questi termini: l’assoluzione di Andreotti è stata un atto di giustizia, ma il processo intentato contro di lui non è stato un’ingiustizia.

La **crisi del potere politico**, che ha segnato la fine della prima Repubblica, ha indotto il **potere giudiziario** a fare **opera di supplenza**. In altre parole, la giustizia ha colmato il vuoto pericoloso aperto dalla crisi politica. Da come sono andate le cose, non è esagerato affermare che la magistratura, soprattutto grazie all’operazione “Mani Pulite”, ha contribuito a salvare la democrazia nel nostro Paese. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare, e i magistrati meritano la riconoscenza dei cittadini.

Non si può negare però che, nel compiere questa necessaria opera di supplenza, la magistratura talvolta abbia passato il segno, invadendo un campo che di per sé non le appartiene. Fuori di metafora, i magistrati, dovendosi esprimere su eventuali illeciti penali di uomini politici, **in alcuni casi hanno finito con il giudicare anche il loro modo di fare politica**. Certo, il confine tra i due aspetti non è

sempre nettamente tracciato; ma se l'emergenza del Paese può spiegare eventuali sconfinamenti, essi però non si possono giustificare. Per restare al caso Andreotti, ci si può chiedere per esempio — col senno di poi — se la Procura della Repubblica di Palermo non abbia sopravvalutato le dichiarazioni dei pentiti, cambiando il capo di imputazione da “concorso in associazione di stampo mafioso” in quello più grave di “associazione mafiosa”. Probabilmente il cambio di imputazione fu deciso affinché il processo restasse a Palermo, ma ciò ha fatto nascere in alcuni il sospetto che vi abbia giocato — magari inconsciamente — un sentimento di rivalsa ideologica.

Comunque siano andate le cose, oggi la **sentenza del Tribunale di Palermo** appare come un chiaro segnale che **la giustizia**, essendosi limitata esclusivamente ad accertare l'esistenza o meno di reati e di responsabilità penali dell'imputato, è **tornata a scorrere nel suo alveo naturale**. Certo, non conosciamo ancora con esattezza perché “il fatto non sussiste”: sono mancate le prove oppure esse c'erano, ma sono risultate insufficienti o contraddittorie? Lo sapremo quando potremo leggere la motivazione della sentenza. Nel frattempo, però, è doveroso riconoscere che i giudici hanno compiuto fedelmente il loro lavoro, senza sconfinamenti o indebite invasioni di campo. Proprio per questo, ci sentiamo di poter riaffermare che, se da un lato l'assoluzione di Andreotti è stata un atto di giustizia, dall'altro il processo contro di lui non è stato un atto di ingiustizia. Ciò costituisce un **motivo di fiducia nella giustizia e nel futuro stesso del nostro Paese**, se è vero, come ha scritto recentemente l'Arcivescovo di Milano, che “coniugare potere e giustizia è l'impresa che segna il progredire o il regredire della civiltà in ogni aspetto della convivenza” (C. M. MARTINI, *Sulla giustizia*, Mondadori, Milano 1999, p. 25).

Ciononostante, la sentenza di Palermo **lascia aperti alcuni gravi problemi**, il primo dei quali è certamente il rapporto tra responsabilità penale e responsabilità etico-politica.

## **2. Responsabilità penale e responsabilità etico-politica.**

I giudici del capoluogo siciliano hanno ritenuto dunque che alcune gravi accuse dei pentiti contro Andreotti fossero o false o contraddittorie o prive di sufficienti riscontri probatori. Tuttavia, se sei anni fa altri giudici ritennero invece che vi fossero elementi sufficienti per istruire il processo, bisogna ammettere quanto meno che il contesto culturale e politico di allora era tale da rendere credibili anche accuse non fondate su riscontri obiettivi (come il famoso bacio al latitante Riina). Del resto, perfino il Parlamento giudicò sufficienti gli elementi di prova acquisiti e concesse l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore. Pertanto, qualora la motivazione della sentenza dovesse esprimersi in termini di mera insufficienza di prove, non appare infondata l'ipotesi di un eventuale ricorso in appello da parte della pubblica accusa. Staremo a vedere.

Intanto — al di là di questa e di altre ipotesi legittime — la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” scagiona Andreotti dalle responsabilità penali attribuitegli. Si tratta di una **assoluzione sul piano “penale”**, che però **non si estende necessariamente alle sue eventuali responsabilità morali sul piano dei comportamenti politici**. Se un comportamento non è penalmente perseguibile, non vuol dire che per ciò stesso esso sia eticamente corretto. Infatti, la giustizia non si esaurisce nella mera legalità; vi è una dimensione superiore, che è la giustizia come valore morale. Il card. Martini la descrive così: “è l'esperienza di un ideale che si impone assolutamente all'individuo, alla quale non può rinunciare se non a prezzo della propria dignità. Questo bene richiede di essere anteposto a ogni altro bene, vantaggio e interesse. Ne va, infatti, del senso stesso della vita” (*ibid.*, p. 26). Questo vale per tutti, ma in primo luogo deve valere per i politici e per quanti si dedicano esplicitamente al servizio del bene comune.

Ecco perché, dopo la sentenza di Palermo, è legittimo sottoporre a giudizio la responsabilità etico-politica dei partiti e degli esponenti politici che hanno operato in Sicilia negli ultimi decenni, ivi

compresi la corrente della Democrazia Cristiana facente capo ad Andreotti e — per la naturale connessione tra una forza politica e il suo *leader* — lo stesso Andreotti. Tuttavia, la **sede del giudizio etico-politico** non può essere il tribunale, né tocca ai magistrati emettere la sentenza. Il luogo dove la responsabilità morale dei politici va giudicata è la **coscienza dei cittadini elettori**, ai quali spetta di valutare i comportamenti politici di quanti li rappresentano nelle istituzioni democratiche e, sulla base di tale valutazione, di dare o di negare loro la fiducia.

In conclusione, l'assoluzione di Andreotti, con cui è terminato il processo di Palermo, non implica necessariamente una assoluzione sul piano etico-politico. È legittimo, dunque, che la riflessione e le valutazioni continuino fuori del tribunale, nel Paese. E ciò va fatto non con spirito di rivincita, di "vendetta ideologica" o per altri motivi meno nobili, ma perché l'amara lezione della storia di ieri serva a rendere migliore il domani.

### 3. Il ruolo dei "pentiti".

Avendo la pubblica accusa fondato il sistema accusatorio prevalentemente sulle dichiarazioni dei "pentiti", era inevitabile che la duplice assoluzione di Andreotti a Perugia e a Palermo alimentasse una **diffusa disapprovazione contro il modo di gestire i "pentiti"** stessi e le loro testimonianze, fino a determinare la richiesta, da parte di molti, di una revisione radicale delle legge vigente in materia.

Diciamo subito che sarebbe pericoloso e ingiusto negare l'**apporto determinante che i "collaboratori di giustizia" hanno dato nella lotta contro la criminalità organizzata**. La mafia, essendo una associazione segreta, non poteva essere conosciuta ed efficacemente combattuta senza il fenomeno del pentitismo; esattamente com'è avvenuto con le Brigate Rosse. Perciò, il fatto che talune gravi dichiarazioni di pentiti si siano poi dimostrate false, inattendibili o non confermate da sufficienti riscontri probatori, non potrà mai giustificare un eventuale smantellamento del sistema relativo alla loro tutela e utilizzazione.

C'è di più. In un processo come quello intentato ad Andreotti, fondato in prevalenza sulle accuse di ex-mafiosi, era da mettere in conto la possibilità che si commettesse qualche errore di valutazione. Ciò, però, non mette in discussione la necessità di istruire il processo e di condurlo a termine.

Detto questo e guardando le cose dall'esterno, rimane però il dubbio che si sia stati piuttosto proclivi ad accettare come vere le testimonianze dei "collaboratori di giustizia". Forse si è anche esagerato nell'accumulare accuse su accuse, che poi hanno finito con il contraddirsi le une le altre.

Forse occorreva tenere maggiormente presente la **problematica affidabilità di chi ha commesso decine di assassini**, mostrando di essere talmente privo di ogni senso morale da non dare alcun valore alla vita e disprezzare i fondamentali diritti umani. Si sarebbe dovuto, tra l'altro, sospettare (eccetto i rari casi di comprovato ravvedimento morale) che la mafia avrebbe potuto perseguire i suoi scopi criminosi, e in particolare vendicarsi e colpire i suoi nemici, ricorrendo alla "concordanza del molteplice", cioè alla norma stabilita dalla Cassazione, secondo cui — in mancanza di riscontri obiettivi — le testimonianze concordanti di due "pentiti" hanno valore di prova.

C'è voluta la clamorosa rivelazione di Balduccio Di Maggio, che ha confessato di aver ucciso Giuseppe Giovanni Cafri, il 30 agosto 1996, mentre era sotto la protezione dei carabinieri, perché si accelerasse in Commissione Giustizia del Senato l'approvazione di un **disegno di legge per la riforma delle norme sui collaboratori di giustizia**. Questi sono ormai moltissimi: 1.143, più 4.105 loro familiari, per un totale di 5.200 persone protette dallo Stato.

Si impone la necessità assoluta di vagliare più rigorosamente le testimonianze dei "pentiti" e di ritenerle probanti soltanto quando vi siano riscontri obiettivi certi.

Prima di chiudere queste riflessioni, ci sembra doveroso riconoscere che — nonostante tutto — **Andreotti** in questi lunghi anni della sua disavventura giudiziaria ha dato una **lezione di dignità**, mostrando una coscienza democratica matura e un grande rispetto verso la giustizia e i magistrati. Salta agli occhi la differenza con altri imputati eccellenti che, fin dal primo avviso di garanzia, hanno dato in escandescenze contro i magistrati fino a mettere in dubbio pubblicamente l'imparzialità delle istituzioni democratiche, nascondendosi dietro il comodo scudo della persecuzione politica.

Di fronte al corretto comportamento dell'imputato Andreotti, maggiormente stupisce e rattrista l'ondata di critiche in particolare contro la Procura di Palermo, la quale invece ha compiuto in coscienza il proprio dovere. Così come l'ha compiuto il collegio giudicante del **Tribunale di Palermo** conseguendo un'altra **vittoria significativa contro la mafia**. Una vittoria forse più difficile da comprendere, ma reale. Infatti il non aver creduto ai "pentiti" in assenza di sufficienti riscontri obiettivi è, esso pure, un modo di combattere la mafia con il rigore della legalità.